

Informativa alla Clientela per la sospensione delle rate dei mutui

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nell'ultima decade del mese di novembre 2016 nel territorio della regione Piemonte (OCDPC del 10 gennaio 2017 n. 430) e degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle Province di Imperia e di Savona. (OCDPC del 11 gennaio 2017 n. 434).

1. OGGETTO

Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 10 gennaio 2017, n. 430, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2016 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per centottanta giorni in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle provincie di Cuneo e Torino nel novembre 2016.

Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) dell' 11 gennaio 2017, n. 434, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2017, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2016 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per centottanta giorni in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle Province di Imperia e di Savona.

Per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, che abbiano residenza in uno dei comuni individuati, è previsto il **diritto di richiedere alle banche, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre il 30/09/2017, la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.**

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI BANCOPOSTA

La sospensione dal pagamento delle rate dei mutui BancoPosta dovrà essere richiesta entro il giorno **15/04/2017**.

Sarà possibile richiedere la sospensione fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile **e comunque non oltre il 30/09/2017**:

1) **dell'intera rata**

ovvero

2) **della sola quota capitale**

di cui all'operazione/i di finanziamento a medio lungo termine in essere con Deutsche Bank S.p.A.

A seguito della sospensione con entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione; le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno "traslate" per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l'opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta**:

- L'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- La richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE E TEMPI DI ACCOGLIMENTO

La sospensione dei pagamenti delle rate sarà effettuata su richiesta scritta per i mutui intestati a soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa in uno dei comuni individuati dal Commissario delegato alla gestione dell'emergenza.

I Clienti interessati possono chiedere al proprio Ufficio Postale di riferimento la sospensione dal pagamento delle rate.

A tal fine deve essere:

- Compilato in ogni parte il modulo di richiesta in allegato scegliendo il tipo di sospensione cui si vuole aderire (intera rata o solo quota capitale)
- Sottoscritto il modulo di richiesta in allegato da parte di tutti gli intestatari, coobbligati, fidejussori e datori di ipoteca
- allegata autocertificazione da parte degli intestatari del danno subito

In mancanza dei requisiti previsti, il diniego alla richiesta sarà comunicato al Cliente entro 15 giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda.